



IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO  
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO

Proc. R.G.L.P. n. 180/2021 L.P.

contro

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 180 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi di lavoro dell'anno 2021,

contesto tra  
[REDACTED], con gli Avv.ti ]

con gli Avv.ti .

a scioglimento della riserva assunta in data 13.05.2021;

premesse

che con ricorso depositato in data 19.02.2021 [REDACTED], dipendente della società convenuta dal [REDACTED] è inquadrata nel 3° livello retributivo della terza area professionale del CCNL di settore, ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro impugnando il licenziamento per giusta causa (ai sensi dell'art. 44 lett. e) e art. 77 lett. d) del CCNL, nonché dell'art. 2119 c.c.) intimatole con lettera del 07.07.2020 (consegnata il 20.07.2020) con la quale le era stata contestata la fruizione abusiva dei benefici previsti dalla L. 104/92 nonché dei congedi straordinari ex art. 42, co. 5, d.lgs. 151/2001, per omessa assistenza in favore del genitore inabile, falsa attestazione della propria residenza e taciuta convivenza tra i genitori. Premessa la tempestiva impugnazione con lettera dell'08.09.2020, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: "Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare nullo e/o inefficace e comunque annullare il licenziamento intimato alla ricorrente e per l'effetto: in via principale: dichiarare tenuta e condannare la società convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro; dichiarare altresì tenuta la società convenuta a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 l. n. 300/1970, un'indennità corrispondente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 2.737,96 lordi mensili ovvero ad altra somma veriore accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo. Dichiarare altresì tenuta e per l'effetto condannare la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali dovuti dalla data del licenziamento sino alla riammissione in servizio; in via subordinata: dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al versamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 l. n. 300/1970, di un'indennità corrispondente a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero ad altra somma veriore accertanda in corso di causa comunque non inferiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da calcolarsi prendendo come riferimento una retribuzione globale di fatto di € 2.737,96 lordi mensili, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo. Dichiarare altresì tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso la somma di € 16.427,79 lordi o quell'altra veriore accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo; in via di ulteriore subordinata: dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al versamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 l. n. 300/1970, di un'indennità corrispondente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero ad altra somma veriore accertanda in corso di causa comunque non inferiore a 6 men-



silità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da calcolarsi prendendo come riferimento una retribuzione globale di fatto di € 2.737,96 lordi mensili, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo; dichiarare altresì tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso la somma di € 16.427,79 lordi o quell'altra veriore accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo; in via di estremo subordine: nella sola denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere legittimo il licenziamento, riqualificare il recesso impugnato come licenziamento per giustificato motivo soggettivo e, conseguentemente, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso la somma di € 16.427,79 lordi o quell'altra veriore accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo; con il favore delle spese e degli onorari di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, e successive occorrendo".

Che si è costituita assumendo la legittimità del licenziamento e concludendo come in memoria.

Tanto premesso,

#### OSSERVA

Con lettera 26.05.2020, \_\_\_\_\_ aveva contestato alla ricorrente le condotte così di seguito dettagliatamente descritte e sinteticamente identificabili

- nell'aver dichiarato ai fini della fruizione dei congedi straordinari ex art. 42 co. 5 D.Lgs 151/2001 la propria residenza presso l'abitazione del padre \_\_\_\_\_ nonostante fosse di fatto domiciliata con le figlie in \_\_\_\_\_;
- nell'utilizzo abusivo del congedo nelle date del 19 e 20 febbraio, del 24, 25 e 26 febbraio (in relazione ai quali i permessi erano stati commutati in malattia) e dell'11 e 12 marzo 2020 stante la sua permanenza presso il domicilio di \_\_\_\_\_ anziché presso la residenza di \_\_\_\_\_ dove viveva il padre inabile, assistito in quelle giornate dalla di lei madre \_\_\_\_\_;
- nell'aver taciuto la convivenza dei genitori in \_\_\_\_\_ e l'assistenza fornita dalla madre al marito inabile, circostanze che le avrebbero impedito il riconoscimento del diritto alla fruizione dei congedi e dei permessi.

In particolare, questo il contenuto della missiva:

Di recente, è emerso che Lei – Gestore Privati presso la \_\_\_\_\_ – ha agito come di seguito descritto.

Si premette che Lei ha comunicato alla Banca di essere stata ammessa con decorrenza 27.3.2019 ai benefici previsti dalla Legge 104/92 in materia di congedi/permessi per assistenza a familiare disabile in situazione di gravità, riferiti alla necessità di assistere Suo padre, sig \_\_\_\_\_

La Banca ha constatato che nei moduli che di volta in volta vengono da Lei inoltrati all'INPS e alla stessa Banca per usufruire dei congedi straordinari ai sensi dell'art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 Lei dichiara di essere residente e domiciliata in " \_\_\_\_\_ ", indirizzo coincidente con quello di residenza e domicilio di Suo padre.

Alla Banca risulta tuttavia un Suo diverso indirizzo di residenza/domicilio. Ed infatti Lei ha dichiarato all'Azienda di essere residente e domiciliata in \_\_\_\_\_ e non hai mai comunicato alcuna variazione di tale residenza, come del resto sarebbe stato doveroso ai sensi dell'art. 38 comma 6 del CCNL 31 marzo 2015, rinnovato con accordo del 19 dicembre 2019, il quale stabilisce che "Il personale deve comunicare con sollecitudine all'impresa ogni mutamento di residenza e domicilio".

Il Suo essere domiciliata a \_\_\_\_\_, inoltre, trova conferma anche nel fatto che a tale indirizzo, giusta Sua indicazione, vengono spediti (e regolarmente recapitati) gli estratti relativi al conto corrente di accredito dello stipendio e al deposito titoli a Lei intestati presso la Banca, nonché nel fatto che tale indirizzo è sistematicamente riportato quale Suo domicilio nei vari certificati medici telematici che nel tempo Lei ha fatto pervenire alla Banca in occasione di Sue assenze per malattia \_\_\_\_\_).

Tali anomale circostanze hanno destato oggettivi sospetti circa il reale utilizzo da parte Sua dei permessi/congedi concessiLe dall'INPS in qualità di "figlia convivente del disabile", e ha dunque indotto l'Azienda ad effettuare ulteriori accertamenti all'esito dei quali è emerso che Lei effettivamente risiede in \_\_\_\_\_ che ha posto in essere le ulteriori violazioni qui di seguito descritte.

In particolare, a seguito della comunicazione con la quale Lei (anche tramite inoltro dell'apposito modulo di domanda on-line presentata all'INPS) ha informato l'Azienda che avrebbe usufruito di un congedo straordinario nelle date di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo 2020, è stato accertato:





- a) che nelle giornate sopraindicate Lei si trovava presso il Suo domicilio di \_\_\_\_\_, località dalla quale non si è mai allontanata, e dunque non si è mai recata ad assistere il disabile nella residenza di \_\_\_\_\_;
- b) che nelle medesime giornate Suo padre si trovava presso la propria residenza di \_\_\_\_\_ (distante circa 37 chilometri da \_\_\_\_\_) dalla quale lo stesso parimenti non si è mai allontanato;
- c) che nelle medesime giornate Suo padre è stato assistito in maniera stabile e continuativa presso la propria residenza di \_\_\_\_\_ dalla sig.ra L. \_\_\_\_\_, Sua madre e moglie del sig. \_\_\_\_\_, la quale risulta a tutti gli effetti convivere stabilmente con Suo padre e accudirlo in ogni necessità, ancorché tra i due, come si dirà anche in seguito, risulti formalizzata una separazione che, quanto meno, risulta insussistente nei fatti.

Oltre dunque ad accertare che nelle giornate dell'11 e 12 marzo 2020, in cui Lei ha usufruito del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001, Lei non ha prestato in realtà alcuna assistenza a Suo padre, è altresì emersa anche l'assenza in concreto dei requisiti necessari per l'ottenimento di tali congedi, requisiti di cui invece Lei risulta aver falsamente dichiarato la sussistenza all'INPS, ossia:

- 1) l'assenza di coniuge convivente del disabile;
- 2) la Sua "convivenza" con il disabile in situazione di gravità.

Riguardo al primo requisito, infatti, si ribadisce che, nonostante Suo padre risulti legalmente separato dalla coniuge sig.ra \_\_\_\_\_ con provvedimento del Tribunale \_\_\_\_\_ - peraltro mai registrato al Comune di Viterbo né mai seguito da un provvedimento di divorzio – lo stesso di fatto risulta convivere stabilmente con la coniuge (Sua madre) all'indirizzo di \_\_\_\_\_, e che Sua madre si occupa della reale assistenza al disabile in maniera continuativa. Tale ultima circostanza trova oltretutto corrispondenza anche negli accertamenti anagrafici effettuati, atteso che dallo stato di famiglia si evince che la sig.ra E \_\_\_\_\_ risiede con il coniuge A \_\_\_\_\_ all'indirizzo di V \_\_\_\_\_.

Già da sola tale circostanza vale ad attestare l'illegittimità delle Sue richieste di congedo, atteso che, essendo il coniuge del disabile convivente con quest'ultimo, i congedi straordinari non possono essere concessi ai figli quand'anche fossero conviventi.

Quanto poi al secondo requisito, concernente la Sua dichiarata "convivenza" con il disabile, risulta confermato che Lei, pur figurando dallo stato di famiglia "formalmente" residente in \_\_\_\_\_ allo stesso indirizzo di Suo padre (circostanza da Lei in ogni caso mai comunicata all'Azienda), nella realtà Lei non convive con Suo padre ma risulta abitare stabilmente in \_\_\_\_\_ con le Sue figlie, al più volte citato indirizzo di \_\_\_\_\_.

Tale indirizzo di \_\_\_\_\_, come detto, corrisponde a quello di recapito dei Suoi estratti conto ed è costantemente riportato come Suo domicilio anche nei vari certificati telematici di malattia da Lei fatti pervenire nel tempo all'Azienda, certificati che peraltro recano sempre quale Sua residenza un indirizzo ancora diverso, ossia \_\_\_\_\_ che, come accertato, corrisponde ad un'abitazione su \_\_\_\_\_ da Lei verosimilmente ceduta in locazione dal momento che sul relativo portone non figura il Suo nominativo ma due diverse serie di nominativi, quanti sono gli appartamenti dell'immobile.

Al riguardo, ed in aggiunta a quanto già detto circa il fatto che presso l'indirizzo di \_\_\_\_\_ Lei è risultata trovarsi anche nelle suddette giornate di congedo straordinario da Lei usufruite l'11 e il 12 marzo 2020, giova altresì evidenziare che Lei non è mai stata individuata presso l'indirizzo di \_\_\_\_\_ neppure in occasione di altri due controlli effettuati rispettivamente nelle 2 giornate del 19 e 20 febbraio 2020 e nelle 3 giornate del 24, 25 e 26 febbraio 2020, queste ultime relative ad un ulteriore periodo di congedo straordinario da Lei richiesto all'INPS e comunicato all'Azienda, ma poi di fatto sostituito da una Sua assenza certificata per malattia dal 24 al 27 febbraio 2020.

La Sua dichiarata "convivenza" con il disabile, pertanto, costituisce all'evidenza un falso da Lei evidentemente dichiarato in via strumentale all'INPS al fine di far apparire fittiziamente la sussistenza di uno dei requisiti necessari all'ottenimento dei benefici di legge di cui Lei ha dunque usufruito indebitamente.

I fatti sopra descritti, a Lei imputabili, sono gravissimi ed idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro con Lei intercorrente.

Nel contestarLe tutto quanto innanzi descritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, La invitiamo, ove lo ritenga, a farci pervenire le Sue giustificazioni entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente.

Con la stessa Missiva la Banca aveva disposto il temporaneo allontanamento della dipendente dal servizio ai sensi dell'art. 44, 2° c. CCNL del 31.3.2015, rinnovato con accordo del 19.12.2019. In data 20.07.2020 era stato infine comunicato alla lavoratrice il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, ai sensi dell'art. 44 lett. e) e dell'art. 77 lett. d) del CCNL nonché dell'art. 2119 c.c., avendo l'istituto ritenuto che le suddette condotte integrassero una gravissima violazione dei fondamentali obblighi contrattuali di diligenza e correttezza, oltre che una in-



frazione della regolamentazione disciplinare collettiva ed aziendale, con evidenti ripercussioni sul vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro della odierna ricorrente.

La ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento sotto i seguenti profili:

- nel merito, assumendo l'insussistenza delle condotte contestate, il diritto alla fruizione dei benefici (stanti le condizioni di salute del padre e la conseguenti necessità di assistenza), la separazione tra i genitori e il dichiarato rifiuto della madre di provvedere all'assistenza del coniuge e l'effettività delle prestazioni assistenziali fornite dalla ricorrente in favore del genitore, ciò per cui aveva provveduto a trasferire la residenza presso la stessa abitazione del padre;
- in fatto sostenendo di non essersi potuta recare a [redacted] nei giorni in contestazione, avendo il giorno prima raggiunto a [redacted] la figlia affetta da sindrome influenzale compatibile con un'infezione da Covid 19 ed avendo dovuto quindi evitare i contatti con il genitore disabile nei giorni seguenti, sia per scopi precauzionali, sia per le limitazioni alla circolazione tra Regioni disposte con il DPCM dell'8 marzo;
- sotto il profilo procedimentale, lamentando la violazione del principio di immediatezza, stante la distanza temporale tra i fatti e la contestazione;
- la carenza di proporzionalità tra la condotta e la sanzione irrogata.

### **DELLA TARDIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE**

La censura di carattere procedimentale va disattesa in via preliminare.

In ordine al principio di immediatezza della contestazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso trova fondamento nell'art. 7, terzo e quarto comma, legge 20 maggio 1970, n. 300 e mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, e, dall'altro, ad assicurare che il potere datoriale sia esplicato secondo canoni di buona fede ostativi a che lo stesso possa servirsi "ad libitum" dell'arma del recesso (per tutte cfr. Sez. L, Sentenza n. 1995 del 13/02/2012 rv. 621508).

La S.C. ha tuttavia chiarito come esso debba essere "... inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo" (Sez. L, Sentenza n. 15649 del 01/07/2010 rv. 614494).

Nella specie la ricorrente lamenta la distanza temporale intercorsa tra i fatti oggetto di contestazione, i primi dei quali risalenti al mese di febbraio 2020 e la contestazione formalizzata solo in data 8 maggio 2020. Deve tuttavia ritenersi che l'esigenza di pervenire alla formulazione di un'unica contestazione aveva per un verso imposto di attendere la fruizione dei congedi già richiesti per il mese di marzo; per altro verso aveva giustificato l'attesa per il deposito della relazione investigativa commissionata dall'istituto, la cui data di redazione risulta essere del 31 marzo 2020. La struttura aziendale e la necessità di esaminare le conclusioni raggiunte dall'agenzia investigativa e la documentazione raccolta, anche di contenuto anagrafico, rendevano del tutto ragionevole l'ulteriore tempo trascorso fino alla notifica della lettera di contestazione.

### **NEL MERITO –**

#### **A) FALSA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA E OMESSA CONVIVENZA DEI GENITORI.**

La ricorrente veniva ammessa ai benefici previsti dalla L. 104/1992 in materia di congedi/permessi per assistenza a familiare disabile in situazione di gravità, in ragione della necessità di assistere il padre Sig. [redacted] con decorrenza 27.3.2019. La stessa aveva iniziato ad usufruire dei congedi straordinari ex art. 42, co. 5, d.lgs. 151/2001 da settembre 2019.

L'istituto contesta che per ottenere il riconoscimento del diritto la ricorrente avrebbe

- fittiziamente trasferito la propria residenza presso l'abitazione del padre in [redacted]

[redacted] pur essendo di fatto domiciliata con le figlie a I [redacted]





- taciuto la convivenza stabile tra i genitori ancorché legalmente separati con provvedimento del Trib. di [redacted] (mai registrato al Comune di [redacted] né mai seguito da provvedimento di divorzio); avrebbe inoltre taciuto l'assistenza che la madre [redacted] forniva abitualmente al padre inabile e che sarebbe risultata d'ostacolo al riconoscimento del diritto.

Da tali circostanze fatte oggetto di segnalazione all'INPS in data 11 agosto 2020, desume che la ricorrente abbia conseguito il riconoscimento del diritto in virtù di false dichiarazioni.

In occasione delle giustificazioni rese in data 04/06/2020 la ricorrente aveva chiarito che:

- per anni aveva avuto la residenza anagrafica in [redacted];
- per motivi familiari aveva iniziato ad utilizzare frequentemente la casa di [redacted], motivo per cui aveva indicato alla Banca tale indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni;
- mutate le condizioni di salute del padre, era stata costretta ad avvalersi dei permessi ex L. 104/1992 pur continuando ad abitare a [redacted], dove per un breve periodo aveva portato anche il padre;
- da agosto 2019 il padre si era trasferito nuovamente presso l'abitazione di [redacted] e lei lo aveva seguito trasferendo anche la propria residenza;
- da allora aveva iniziato a trascorrere "la maggior parte del tempo e tutte le notti presso l'appartamento di [redacted]" e ad usufruire dei congedi straordinari ex art. 42, co. 5, D.lgs. 151/2001 pur continuando a frequentare l'abitazione di [redacted] ove vivevano le figlie ormai autonome, ragione per cui aveva omesso di comunicare alla Banca il cambiamento di residenza.

Riguardo alla convivenza dei genitori la ricorrente ha sostenuto che dal momento della separazione nel 2005 avevano vissuto vite autonome in abitazioni differenti; che, per motivi di necessità legati alla salute del padre, a condizione che fosse unicamente la figlia ad assisterlo, la madre aveva accettato di ospitare temporaneamente il Sig. [redacted] nella casa di [redacted], essendo l'abitazione strutturata in modo da consentire vite separate. La convivenza tra i genitori non costituiva quindi indice di una effettiva assistenza, non avendo fatto cessare la necessità delle prestazioni della ricorrente in favore del padre; ciò legittimava il riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi, i cui presupposti erano costituiti unicamente dalla necessità di assistenza continuativa al disabile e dall'impossibilità per il coniuge di occuparsi del consorte. Per contro la frequentazione della casa di [redacted] non rappresentava circostanza idonea ad escludere il diritto ai congedi, non richiedendo la norma una coabitazione, bensì una convivenza ancorché limitata ad a determinate fasce orario.

Tutto ciò premesso va tuttavia rammentato che ai sensi dell'art. 42, 5° comma, del D.lgs. n. 151/2001 *"il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi."*

La norma dunque riconosce ai figli il diritto alla fruizione dei congedi, esclusivamente nelle ipotesi in cui il coniuge dell'invalide, legittimato alla fruizione in via prioritaria, manchi, sia deceduto o sia a sua volta portatore di patologie invalidanti. Escluse per quanto qui di interesse le ultime due ipotesi del decesso e della invalidità, ciò che rileva è la nozione di mancanza da intendersi evidentemente come il venir meno per ragioni diverse dalla morte. Il modulo di domanda INPS chiarisce che tale condizione ricorre qualora il disabile sia separato legalmente o divorziato, ovvero pur essendo coniugato versi in situazione di abbandono accertata dall'Autorità giudiziaria.

La separazione come noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. come noto, può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; essa pone in quiescenza gli obblighi derivanti ai coniugi dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c. e segnatamente gli obblighi di fedeltà, coabitazione, assistenza e collaborazione. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e l'eventuale obbligo di assistenza economico, occorre concludere che per effetto della separazione non sussista l'obbligo di fornire assistenza materiale al coniuge inabile.



E' vero che l'art. 157 c.c. prevede che i coniugi possano di comune accordo far cessare gli effetti della separazione con una espressa dichiarazione o in virtù di un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione; e la giurisprudenza di legittimità (cfr. ordinanza 18 ottobre 2019 - 16 giugno 2020, n. 11636) ha ad esempio ritenuto l'improcedibilità della domanda di divorzio per mancanza del presupposto dell'ininterrotta separazione, ritenendo costituire una forma di riconciliazione il ritorno del coniuge nella casa coniugale e la sua permanenza protrattasi per anni. Occorre tuttavia ritenere che non costituisca comportamento concludente la sola ricostituzione della coabitazione, la quale può essere giustificata anche solo da esigenze economiche o di tipo abitativo, senza per questo integrare una ricostituzione del rapporto coniugale (tant'è che non sono rari i casi in cui si pervenga a ciò per espressa autorizzazione del Giudice).

Occorre allora ritenere che la semplice coabitazione cd. "da separati in casa" non valga a ripristinare l'obbligo di assistenza morale e personale nascente dal matrimonio.

In virtù delle considerazioni ed in mancanza di elementi di prova della reale intenzione di pervenire ad una riconciliazione ai sensi degli artt. 154 e 157 cod. civ., la mera coabitazione dei genitori non poteva ritenersi ostativo al riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto ai congedi ex art. 42, 5° comma, del D.lgs. n. 151/2001.

E' quindi comprensibile che in occasione della domanda, avvalendosi delle istruzioni fornite dall'INPS, la ricorrente abbia rivendicato il diritto tacendo l'esistenza della madre e la coabitazione tra i genitori, assumendo la legittimità del rifiuto della madre di fornire assistenza al coniuge in virtù della separazione.

Sotto tale profilo la contestazione mossa alla ricorrente dall'istituto bancario di aver conseguito il diritto alla fruizione dei congedi mediante dichiarazioni fraudolente deve quindi ritenersi infondata per insussistenza della condotta.

## **NEL MERITO –**

### **B) OMESSA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA IN OCCASIONE DEI CONGEDI STRAORDINARI (11-12 MARZO 2020).**

Sul punto va chiarito da subito che nessun rilievo può essere riconosciuto alle condotte menzionate nella lettera di contestazione, tenute dalla ricorrente nelle date del 19 e 20 febbraio, del 24, 25 e 26 febbraio. Nelle date del 19 e 20 è documentato che la ricorrente avesse fatto richiesta di ferie. In ordine alle date del 24, 25 e 26 è invece la stessa lettera di contestazione a riferire che i permessi richiesti erano stati commutati in malattia. Sicché nessun abuso potrebbe essere ravvisato in tali circostanze.

L'attenzione va concentrata sui congedi straordinari richiesti per le date dell'11 e 12 marzo 2020. L'attività investigativa aveva infatti accertato che in tali date la ricorrente aveva dimorato in \_\_\_\_\_ senza mai recarsi in \_\_\_\_\_, presso l'abitazione del padre, per fornire assistenza. Ad avviso dell'istituto bancario tale condotta aveva interrotto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, integrando un uso improprio o un abuso del diritto ovvero una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo (Corte di Cass. sent. n. 19580 del 19 luglio 2019).

La ricorrente si è giustificata sostenendo:

- che la sera del 9 marzo 2020 la figlia \_\_\_\_\_ le aveva annunciato di presentare sintomi influenzali compatibili con l'infezione da COVID-19 e le aveva chiesto di recarsi da lei a \_\_\_\_\_
- la ricorrente decideva quindi di restare accanto alla figlia e precauzionalmente di non recarsi a \_\_\_\_\_ essendo rimasta a stretto contatto con una persona, la figlia, potenzialmente affetta da COVID-19, e preservare così la salute dei genitori, che rientravano senz'altro tra i soggetti a rischio;
- era stato al contempo pubblicato il DPCM 09.03.2020, con cui erano state adottate misure restrittive degli spostamenti (tra comuni e Regioni) su tutto il territorio nazionale.



Ha quindi dedotto l'impossibilità di fruire del congedo per causa di forza maggiore dovuta al pericolo di contagio e ai divieti di circolazione negando in tal modo gli estremi della giusta causa di risoluzione del rapporto, per insussistenza di qualsiasi condotta abusiva o fraudolenta.

Nella prospettazione attorea va da subito sottolineato che nessun rimprovero potrebbe essere mosso alla ricorrente in ragione del fatto che, pur avendo constatato l'impossibilità di fruizione dei permessi, non avesse fatto rientro in servizio, essendo a ciò d'ostacolo le stesse ragioni di precauzione e tutela che avevano scongiurato la ricorrente dal tornare nell'abitazione dei genitori. Né vale obiettare che il DPCM aveva consentito tramite autocertificazione gli spostamenti per fornire assistenza a soggetti invalidi; le incertezze nascenti dai primi provvedimenti emergenziali e la situazione di allarme diffusi nel paese sin dalla fine del mese di febbraio, non sembrano giustificare l'estrema rigidità con cui la società ha mostrato di valutare la condotta della dipendente.

In fatto non sembra contestabile l'esito degli accertamenti investigativi.

Si può invece certamente dubitare delle ragioni giustificative delle omesse prestazioni assistenziali dei giorni 11 e 12.

In proposito, la circostanza che dal giorno 11 (appena due giorni dopo l'insorgere dei sintomi influenzali) la ricorrente sia stata vista (in una occasione) allontanarsi da casa in bicicletta e le figlie (entrambe) siano state viste uscire ripetutamente una volta in vestiario da cavallerizze, può far certo dubitare del fatto che ai sintomi influenzali della figlia e ai divieti posti dal DPCM possa essere stato attribuito dalla ricorrente un reale effetto ostativo.

Lascia interdetti il fatto che la figlia abbia potuto ritenere più urgente recarsi (stranamente in auto con la sorella) ad assistere il cavallo (che aveva manifestato segni di agitazione) disinteressandosi in tale occasione sia dei pericoli di contagio (anche con la sorella che abitualmente vive con il Padre in altra abitazione di ) sia dei divieti di circolazione.

Ulteriori dubbi possono essere formulati riguardo ad altre spiegazioni fornite dalla figlia sulla mancata comunicazione alla ASL della insorgenza dei sintomi e i motivi per cui un ipotetico ricovero avrebbe impedito alla ricorrente di fornire assistenza al padre; le dichiarazioni della figlia risultano pacificamente smentite quanto alla persona (l'amica ) che avrebbe sostituito la ricorrente nell'attività di assistenza.

Ma per quanti dubbi possano essere sollevati circa l'attendibilità di tale deposizione un elemento certo sembra essere lo stato influenzale della figlia nella data del 9 marzo: la circostanza è stata infatti indirettamente confermata dalla teste la quale ha ricordato che in tale data la ricorrente l'aveva chiamata per chiederle di assistere il padre al suo posto, aggiungendo di non aver potuto esaudire il desiderio per motivi di lavoro.

E' quindi ragionevole che in tale frangente la ricorrente abbia optato per l'assistenza della figlia in luogo di quella del padre e non è escluso che a ciò sia stata indotta proprio dalla convinzione di poter ricorrere all'aiuto dell'amica. La circostanza che lo stato febbrile della figlia fosse sparito il giorno seguente, non consente di escludere che il pericolo di contagio l'abbia comunque indotta ad evitare contatti immediati con i genitori. Né può costituire motivo di rimprovero o integrare una ipotesi di abuso, il fatto che in una situazione di emergenza come quella creata, il padre possa essere stato eccezionalmente assistito (come, magari in altre situazioni simili) dalla moglie separata, con cui gli investigatori lo avevano visto consumare il pasto serale.

Di fronte ad una tale ricostruzione della vicenda sembra quanto meno dubbia la sussistenza della condotta fraudolenta o abusiva ravvisata dall'istituto resistente e ciò conduce a negare la sussistenza della giusta causa di licenziamento.

A conclusioni diverse non può neanche condurre il fatto che, avvedutasi della impossibilità di usufruire dei permessi, la ricorrente non abbia provveduto a revocare la richiesta di congedi straordinari, non essendo stata tale condotta neanche oggetto di contestazione.

Assorbita ogni censura sulla proporzionalità della sanzione, ritiene in conclusione questo giudice che non vi siano elementi sufficienti per ritenere provata la condotta ascritta alla ricorrente e quindi la giusta causa di risoluzione del rapporto.

Ne consegue l'annullamento del licenziamento in applicazione dell'art. 18 co. 4 S.L., la reintegrazione della lavoratrice nell'originario posto di lavoro e la condanna dell'istituto al risarcimento del



danno mediante un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, (non superiore a 12 mensilità). Non risulta dedotta e comunque provata alcun'altra occupazione lavorativa successiva al licenziamento né la straordinarietà del periodo consente di ipotizzare che una ricerca diligente di altra occupazione avrebbe consentito alla ricorrente percepire altro reddito.

L'istituto va altresì condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal licenziamento maggiorati degli interessi legali.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

- accogliendo il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_  
annulla il licenziamento irrogato con provvedimento in data In data 20.07.2020;
- per l'effetto ordina a \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante p.t. l'immediata reintegrazione della ricorrente nell'originario posto di lavoro e con il medesimo trattamento economico;
- condanna altresì \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle 12 mensilità;
- condanna \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante p.t., alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale del ricorrente mediante versamento dei contributi relativi al periodo di estromissione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
- condanna infine \_\_\_\_\_ alla rifusione delle spese di lite che liquida in € \_\_\_\_\_ per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunico

Viterbo li, 10 giugno 2021

IL GIUDICE DEL LAVORO

